



Statuto Sociale

STATUTO

Capo primo – Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione – Finalità – Colori sociali – Durata

Art. 2 Sede

Capo secondo – Soci

Art. 3 Categorie di soci

Art. 4 Soci ordinari

Art. 5 Soci onorari

Art. 6 Soci seniors

Art. 7 Soci juniors

Art. 8 Soci temporanei

Art. 9 Soci atleti

Art. 10 Soci assenti

Art. 11 Diritti e doveri dei soci

Art. 12 Modalità di ammissione

Art. 13 Votazione per l'ammissione dei soci ordinari

Art. 14 Dimissioni

Capo terzo – Organi sociali

Art. 15 Organi del Circolo

Art. 16 Assemblea dei soci – Costituzione – Maggioranze

Art. 17 Convocazione dell'Assemblea

Art. 18 Competenze delle Assemblee

Art. 19 Il Presidente Onorario ed il Presidente

Art. 20 Il Consiglio Direttivo

Art. 21 Il Collegio dei Probiviri

Art. 22 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Capo quarto – Procedura per l'elezione degli organi sociali

Art. 23 Durata – Requisiti dei componenti

Art. 24 Elezione del Presidente Onorario, del Presidente e del Consiglio Direttivo

Art. 25 Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti

Capo quinto – Quota associativa, tassa di ammissione e contributi

Art. 26 Quota associativa – Tassa di ammissione – Contributi straordinari – Servizi sociali a pagamento

Art. 27 Morosità

Capo sesto – Patrimonio – Entrate – Esercizio sociale

t. 28 Patrimonio – Entrate

Art. 29 Attività

Art. 30 Esercizio sociale

Art. 31 Inviti

Capo settimo – Scioglimento – Norme finali e transitorie

Art. 32 Scioglimento

Art. 33 Norma transitoria

Art. 34 Rinvio

Capo primo - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione - Finalità - Colori sociali - Durata.

1.1. Il Circolo Canottieri Roma (già Club Nautico Romano), fondato nel 1919, è un'associazione polisportiva dilettantistica, senza fini di lucro, che ha per scopo sociale la promozione, l'organizzazione, la pratica e la diffusione degli sport in genere e in particolare del canottaggio, del tennis, del nuoto e della canoa, nonché l'attività didattica anche mediante l'istituzione di centri e di scuole per l'avvio, l'addestramento ed il perfezionamento nelle attività sportive.

1.2. Il Circolo Canottieri Roma è affiliato dal 1919 alla Federazione Italiana Canottaggio ed alla Federazione Italiana Tennis; può aderire ad altre Federazioni sportive.

1.3. Il Circolo Canottieri Roma conforma il proprio ordinamento interno alle norme ed alle direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali alle quali è affiliato; le norme del presente Statuto sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti fra i soci.

1.4. Il Circolo Canottieri Roma svolge funzioni educative e sociali a favore dei giovani, avviandoli alla pratica dello sport dilettantistico.

1.5. I colori sociali sono quelli della città di Roma: rosso-amaranto e giallo-oro.

1.6. Il guidone sociale è formato da una bandiera triangolare recante una croce giallo-oro in campo rosso-amaranto e la Stella d'Oro al Merito Sportivo conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'anno 1971.

1.7. La durata dell'associazione Circolo Canottieri Roma è illimitata.

Art. 2 – Sede.

2.1. Il Circolo Canottieri Roma ha sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio n. 39.

Capo secondo - Soci

Art. 3 – Categorie di soci.

3.1. Il Circolo si compone di soci, di ambo i sessi, d'indiscussa condotta morale e sociale, distinti nelle seguenti categorie:

- a) ordinari
- b) onorari
- c) seniors
- d) juniors
- e) temporanei
- f) atleti
- g) assenti

Art. 4 - Soci ordinari.

4.1. Sono soci ordinari coloro che hanno raggiunto la maggiore età e sono stati ammessi al Circolo con tale qualifica nel rispetto delle prescritte modalità statutarie; sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione, della quota associativa annuale e dei contributi straordinari previsti dal successivo art. 26.

4.2. I Soci che entrano a far parte della compagine sociale in una età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione nella misura del dieci per cento; se figli di socio sono esonerati dal versamento della tassa di

ammissione.

I Soci che entrano a far parte della compagine sociale in una età compresa tra i ventisei ed i trentaquattro anni sono tenuti al pagamento della tassa di ammissione nella misura del quaranta per cento; se figli di socio sono esonerati dal versamento della tassa di ammissione.

I Soci di un'età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura del cinquanta per cento e sono esonerati dal pagamento dei contributi straordinari; se figli di Socio sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura del venticinque per cento e sono esonerati dal pagamento dei contributi straordinari.

I Soci di un'età compresa tra i ventisei ed i trentaquattro anni sono tenuti al pagamento della quota associativa annua e dei contributi straordinari nella misura del settantacinque per cento; se figli di Socio sono tenuti al pagamento della quota associativa annua e dei contributi straordinari nella misura del cinquanta per cento.

I soci che hanno raggiunto i sessantacinque anni d'età e i quaranta anni di appartenenza al Circolo quali soci ordinari, sono tenuti al versamento della quota associativa nella misura ridotta del cinquanta per cento.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo per la determinazione della tassa di ammissione, della quota associativa e dei contributi straordinari dovuti per l'annualità, assume rilevanza l'anno solare nel quale vengono compiuti gli anni o maturati i requisiti.

4.3. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, in casi eccezionali, potrà sospendere per un periodo di tempo determinato od esonerare definitivamente dal versamento della quota associativa e/o degli eventuali contributi straordinari, il socio ordinario per il quale sussistano motivi oggettivi o soggettivi di particolare rilevanza morale ed umana.

4.4. I figli del socio che hanno compiuto i trentacinque anni, nonché il coniuge, i genitori ed i fratelli del socio sono tenuti al versamento della tassa di ammissione nella misura del trenta per cento; il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, potrà concedere ad altri parenti ed affini del Socio una riduzione della tassa di ammissione nella misura del cinquanta per cento.

4.5. I soci ordinari, purché in regola con i pagamenti, hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali secondo le disposizioni del presente Statuto.

4.6. I soci di età inferiore ai diciotto anni non hanno diritto di accesso nelle sale da gioco (carte - biliardo), i soci di età inferiore ai ventuno anni hanno diritto di accesso nelle sale gioco (carte - biliardo) con espresso divieto di partecipare al gioco stesso.

Art. 5 - Soci onorari.

5.1. Sono soci onorari coloro che, anche se non soci, sono nominati tali dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, in numero non superiore a quattro per l'intera durata di ciascun mandato del Consiglio stesso, in riconoscimento di eccezionali titoli di benemerenzza verso il Circolo o di elevato prestigio personale.

5.2. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi tassa, quota e contributo ed hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali secondo le disposizioni del presente Statuto.

5.3. La categoria dei soci onorari non viene considerata nel computo totale del limite massimo ai fini dell'ammissione di nuovi soci.

Art. 6 - Soci seniores.

6.1. Sono soci seniores coloro che hanno raggiunto il cinquantesimo anno di appartenenza al Circolo quali soci ordinari.

6.2. La qualifica di socio seniores è accertata dal Consiglio Direttivo.

6.3. I soci seniores sono esentati dal pagamento della quota associativa e dei contributi

straordinari a decorrere dalla annualità nella quale assumono tale qualifica ed hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali secondo le disposizioni del presente Statuto.

6.4. La categoria dei soci seniores non viene considerata nel computo totale del limite massimo ai fini dell'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Soci juniores.

7.1. Sono soci juniores coloro che, di età compresa fra i quattordici anni ed il compimento del diciottesimo anno, sono ammessi al Circolo con le modalità di cui agli artt. 12.13. e 12.14..

7.2. I soci juniores sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione e dei contributi straordinari e sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura del venti per cento; se figli di Socio sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura del dieci per cento.

7.3. Al compimento del diciottesimo anno di età i soci juniores decadono automaticamente dall'appartenenza al Circolo e possono presentare la domanda di ammissione quali soci ordinari secondo le modalità previste dall'art. 12.15., con diritto a versare la relativa tassa di ammissione nella misura prevista dall'art. 4.2.

7.4. I soci juniores hanno i soli diritti inerenti l'uso della sede, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi sociali, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, con esclusione del godimento degli altri diritti dei soci.

7.5. La categoria dei soci juniores non viene considerata nel computo totale del limite massimo ai fini dell'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 – Soci temporanei.

8.1. Sono ammessi alla categoria di soci temporanei, su delibera del Consiglio Direttivo:

a) i cittadini stranieri appartenenti alle missioni diplomatiche e consolari estere ufficialmente accreditate presso lo Stato italiano o presso lo Stato della Città del Vaticano, o ad Organismi, Enti ed Istituzioni Internazionali;

b) i cittadini italiani e stranieri, di particolare e riconosciuto prestigio, temporaneamente residenti a Roma;

c) i cittadini italiani e stranieri che ricoprono particolari e prestigiosi incarichi, limitatamente alla durata del loro incarico.

8.2. I soci temporanei sono ammessi a frequentare il Circolo per un anno, salvo eventuali rinnovi concessi dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato previo accertamento della persistenza dei requisiti di ammissione.

8.3. I soci temporanei hanno i soli diritti inerenti l'uso della sede, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi sociali, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, con esclusione del godimento degli altri diritti dei soci.

8.4. I soci temporanei sono esentati dal pagamento della tassa di ammissione e dei contributi straordinari; sono tenuti al pagamento anticipato, in un'unica soluzione, della quota associativa annuale maggiorata del venticinque per cento, anche per frequenze inferiori all'anno.

8.5. La categoria dei soci temporanei non viene considerata nel computo totale del limite massimo ai fini dell'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 – Soci atleti.

9.1. La categoria dei soci atleti è costituita da coloro che, tesserati presso una delle diverse Federazioni sportive del C.O.N.I., praticano lo sport agonistico esclusivamente con i colori del Circolo pena la decadenza immediata dallo status di socio salvo deroga motivata del Consiglio Direttivo in casi eccezionali.

9.2 I soci atleti sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Cconsigliere addetto; entro quindici giorni dalla delibera di nomina, il Consiglio Direttivo ne dà adeguata informativa ai soci mediante affissione nell'albo sociale.

9.3. La qualità di socio atleta è limitata all'annata sportiva per la quale è stata riconosciuta, ma il Consiglio Direttivo, permanendo le condizioni che l'hanno determinata, può rinnovarla di anno in anno.

9.4. I soci atleti sono esentati dal pagamento di qualsiasi tassa, quota e contributo.

9.5. I soci atleti possono frequentare le sole installazioni sportive destinate allo sport da essi praticato, con esclusione del godimento degli altri diritti dei soci .

9.6. La categoria dei soci atleti non viene considerata nel computo totale del limite massimo ai fini dell'ammissione di nuovi soci.

9.7. I soci atleti possono presentare domanda per l'ammissione nella categoria dei soci ordinari secondo le modalità previste dall'art. 12.

9.8. I soci atleti che, con i colori sociali, abbiano conseguito affermazioni sportive di significativo valore, su proposta del Consiglio Direttivo, potranno essere ammessi, con delibera dell'Assemblea dei soci, alla categoria dei soci ordinari senza le prescritte modalità e con l'esenzione totale o parziale dal pagamento della tassa di ammissione.

Art. 10 - Soci assenti.

10.1. Il Consiglio Direttivo potrà collocare nella posizione di assenza i soci ordinari, con anzianità di appartenenza al Circolo superiore a due anni, che ne facciano domanda dichiarando di doversi assentare da Roma continuativamente per un periodo non inferiore ad un anno; trascorso tale anno l'assenza potrà essere prorogata dal Consiglio Direttivo, sempre a richiesta del socio interessato, a condizione che questi compri la sua cancellazione dalle liste anagrafiche di Roma e provincia ovvero, con idonea documentazione, dimostri il prolungarsi del permanere dell'assenza.

10.2. I soci assenti sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale nella misura ridotta della metà ed al versamento integrale dei contributi straordinari nel termine stabilito dall'Assemblea.

10.3. In caso di cessazione dell'assenza prima del decorso di un anno, il socio decade dal diritto alla riduzione di cui al comma precedente ed è tenuto all'integrale pagamento della quota associativa annuale, salvo conguaglio con quanto già versato.

10.4. I soci assenti non possono frequentare il Circolo per oltre trenta giorni l'anno, anche non consecutivi.

10.5. Non può essere richiesta una nuova assenza se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decadenza della precedente; è tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo, in caso di perdurante provata impossibilità per il socio alla frequenza del Circolo, concedere eccezionalmente ulteriori proroghe dell'assenza, senza termini fissi.

10.6. In casi eccezionali il Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato, con deliberazione presa all'unanimità dei suoi componenti, potrà collocare in posizione di assenza i soci che dimostrino di non poter frequentare il Circolo per un periodo di tempo significativo, pur risiedendo a Roma.

Art. 11 – Diritti e doveri dei soci.

11.1. Tutti i soci, fatte salve le limitazioni e le esclusioni espressamente stabilite dal presente Statuto, hanno il pieno godimento di tutti i diritti sociali ed in particolare:

- a) diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) diritto di voto per l'ammissione dei nuovi soci;
- c) diritto di voto per l'elezione delle cariche sociali;
- d) diritto di presentare nuovi soci;
- e) diritto a ricoprire cariche sociali;
- f) diritti inerenti l'uso della sede, degli impianti e delle attrezzature sociali, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- g) diritti inerenti l'utilizzazione dei servizi forniti dal Circolo, sia direttamente che attraverso terzi, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

11.2. Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare il presente Statuto, nonché il Regolamento del Circolo, le delibere emanate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo ed i provvedimenti del Collegio dei Proviviri;
- b) non svolgere attività politica, commerciale e sindacale nella sede del Circolo;
- c) astenersi dal prendere parte, sotto colori diversi, a competizioni agonistiche negli sport praticati dal Circolo, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- d) non adire, per la tutela dei loro diritti ed interessi, per fatti accaduti all'interno del Circolo ed inerenti la vita sportiva ed associativa, altra autorità al di fuori del Collegio dei Proviviri nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento sociali.

11.3. Il socio che agisce nei confronti del Circolo in via giudiziaria viene automaticamente sospeso dal Consiglio Direttivo, fino alla data di deposito della sentenza di primo grado, da tutti i diritti sociali e dal pagamento delle quote associative e dei contributi straordinari maturati nel periodo di sospensione; qualora la sentenza di primo grado accolga le istanze del socio ricorrente, questi ha il diritto di essere reintegrato immediatamente nella compagine sociale; ove, al contrario, l'Autorità Giudiziaria emetta un provvedimento favorevole al Circolo, il socio, qualora non rassegni le dimissioni, viene automaticamente radiato dal Collegio dei Proviviri.

Art. 12 - Modalità di ammissione.

12.1. La domanda di ammissione a socio ordinario, da presentarsi al Consiglio Direttivo, deve essere compilata in ogni parte, sottoscritta dall'aspirante socio e controfirmata da tre soci appartenenti ad una delle seguenti categorie: onorari, seniores e ordinari, che conoscano personalmente l'aspirante socio garantendone il possesso dei requisiti di indiscussa condotta morale e sociale per diventare socio e che abbiano un'anzianità di appartenenza al Circolo non inferiore a tre anni.

12.2. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio deve dichiarare di ben conoscere ed accettare le norme statutarie e regolamentari del Circolo e di riconoscere i poteri del Collegio dei Proviviri, nonché di impegnarsi a rassegnare le proprie dimissioni prima di agire nei confronti del Circolo sia in via giudiziaria che dinanzi le Federazioni sportive.

12.3. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio deve indicare, altresì, il proprio domicilio che varrà a tutti gli effetti di legge per quanto concerne i rapporti tra il Circolo ed il socio; il socio ha l'obbligo di comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo, ogni variazione del suo domicilio; in difetto, non potrà essere sollevata alcuna eccezione da parte del socio per le comunicazioni inviate all'indirizzo conosciuto dal Circolo.

12.4. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda di ammissione, assunte tutte le informazioni ritenute necessarie o comunque utili concernenti la personalità, l'attività e la moralità dell'aspirante socio, ove ritenga che ricorrano le condizioni previste dallo Statuto, sottopone il nominativo dell'aspirante socio all'esame di una Commissione composta dal Presidente del Circolo, da un componente del Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Proviviri per l'istruttoria relativa all'ammissione a socio. Nel corso dell'istruttoria i soci presentatori sono tenuti a fornire alla Commissione tutte le informazioni richieste.

Le domande di ammissione non approvate dal Consiglio, dalla Commissione o dall'esito negativo della votazione possono essere ripresentate una sola volta decorsi tre anni dalla mancata approvazione.

12.5. Terminata l'istruttoria, la Commissione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, esprime il proprio parere vincolante sull'accettabilità o meno della domanda di ammissione .

12.6. Il Consiglio Direttivo, in caso di parere positivo della Commissione, dispone l'affissione nell'albo sociale, nei trenta giorni precedenti l'inizio della votazione, dell'elenco degli aspiranti soci, con la loro professione, il nome dei presentatori ed i giorni e l'orario della votazione; la predetta comunicazione deve essere altresì inviata ai

soci, anche per posta elettronica o fax.

12.7. Il Consiglio Direttivo comunica all'aspirante socio l'ammissione alla votazione, invitandolo a frequentare adeguatamente il Circolo nei sessanta giorni precedenti il voto per consentire ai soci la sua diretta conoscenza, a pena della decadenza della domanda.

12.8. I soci possono far pervenire al Consiglio Direttivo eventuali osservazioni sui candidati fino al giorno di inizio delle votazioni.

12.9. Qualora il candidato a socio comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo di voler ritirare la propria domanda di ammissione dopo l'affissione del suo nominativo presso l'albo sociale, non potrà esserne presa in esame una nuova se non dopo due anni dalla data del ritiro.

12.10. Resta riservata alla valutazione discrezionale del Consiglio Direttivo la facoltà di sospendere l'ammissione alla votazione del candidato a socio in qualsiasi momento o, per soprappiù gravi motivi, di interrompere la votazione.

12.11. E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo decidere di porre in votazione anticipata rispetto all'ordine cronologico di presentazione delle domande, quelle dei genitori, dei figli, dei coniugi o conviventi e dei fratelli dei soci.

12.12. Solo su proposta del Presidente è facoltà del Consiglio Direttivo, con decisione presa all'unanimità dei suoi membri, decidere di porre in votazione anticipata, rispetto all'ordine cronologico di presentazione delle domande, quelle degli aspiranti soci che possano dare particolare prestigio al Circolo.

12.13. La domanda di ammissione per i soci juniores che siano figli di socio è sottoscritta dal genitore socio, o da un socio ordinario, seniores o onorario, che lo presenta e si assume ogni obbligazione e responsabilità nei confronti del Circolo fino al compimento della maggiore età da parte del socio juniores; la domanda di ammissione per il socio juniores che non sia figlio di socio è sottoscritta, oltre che dal genitore, da un socio ordinario, seniores o onorario, che lo presenta e si assume ogni obbligazione e responsabilità nei confronti del Circolo fino al compimento della maggiore età da parte del socio juniores.

12.14. I soci juniores sono ammessi a frequentare il Circolo su delibera del Consiglio Direttivo, previo colloquio con l'aspirante socio juniores e con il socio presentatore.

12.15. I soci juniores, dopo aver raggiunto la maggiore età, possono chiedere di diventare soci ordinari e in questo caso, dopo aver presentato apposita domanda di ammissione, possono, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, essere messi in votazione secondo le modalità di cui al successivo art. 13.

Art. 13 – Votazione per l'ammissione dei soci ordinari.

13.1. Alla votazione per l'ammissione dei nuovi soci ordinari hanno diritto di partecipare i soci ordinari, i soci onorari ed i soci seniores in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi; non è ammesso il voto per delega.

13.2. La votazione è segreta e si svolge nella sede sociale per l'ininterrotto periodo di otto giorni, durante l'orario di apertura della Segreteria, mediante deposito in apposita urna sigillata di scheda all'uopo predisposta, previa apposizione della firma autografa da parte del socio sul registro dei votanti.

13.3. Un Consigliere o un addetto della Segreteria esercitano la vigilanza durante le operazioni di voto.

13.4. Il Consigliere all'uopo preposto, assistito da due soci, che non ricoprono cariche sociali, in qualità di scrutatori, entro quarantotto ore dalla conclusione della votazione procede a pubblico scrutinio dei voti, redigendo apposito verbale; le relative schede devono restare conservate per un anno e possono essere esaminate dai soci che ne facciano richiesta.

13.5. L'aspirante è ammesso al Circolo in qualità di socio ordinario quando abbia

ottenuto un numero di voti favorevoli almeno doppio dei voti contrari e abbia pagato la relativa tassa di ammissione in un'unica soluzione, o la prima rata in caso di dilazione di pagamento di cui all'art. 13.6., nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della votazione; trascorso tale termine senza che il pagamento sia avvenuto, l'aspirante socio si intende automaticamente rinunciatario e non può presentare nuova domanda prima di due anni.

13.6. E' facoltà del Consiglio Direttivo accordare, su richiesta scritta dell'interessato, una dilazione del pagamento della tassa di ammissione fino ad un massimo di dodici rate trimestrali anticipate, ognuna di pari importo, maggiorate degli interessi legali, da versarsi contestualmente alle quote associative annue.

Art. 14 – Dimissioni.

14.1. Le dimissioni devono essere rassegnate dal socio per iscritto ed esplicano efficacia dal momento della presentazione.

14.2. Il Consiglio Direttivo deve esaminare la richiesta di dimissioni nella prima riunione successiva alla presentazione della richiesta stessa ed ha facoltà di respingerla senza motivazioni o limitazioni; se reiterata, il Consiglio Direttivo deve accettarla nella prima riunione successiva alla presentazione della nuova richiesta.

14.3. Il socio moroso nei pagamenti di cui all'art. 27 non può rassegnare le dimissioni prima di avere assolto integralmente al suo debito.

14.4. Il socio dimissionario è tenuto a corrispondere la quota associativa fino alla fine dell'anno ed i contributi straordinari maturati nonché al pagamento di tutti i debiti per i servizi sociali utilizzati; gli effetti delle dimissioni decorrono dal momento di presentazione delle stesse.

14.5. Il socio dimessosi può essere riammesso al Circolo con le modalità e le condizioni, che devono essere uguali per tutti, determinate dal Consiglio Direttivo all'inizio del suo mandato.

Capo terzo - Organi sociali

Art. 15 – Organi del Circolo.

15.1. Sono organi del Circolo:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente Onorario;
- c) il Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

15.2. Le cariche di Presidente Onorario, di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono svolte a titolo completamente gratuito.

Art. 16 – Assemblea dei soci – Costituzione – Maggioranze.

16.1. L'Assemblea dei soci, costituita da tutti i soci aventi diritto di voto, deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il trentuno del mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

16.2. Il diritto di intervento in Assemblea e di voto non spetta ai soci morosi, così come definiti dall'art. 27, né ai soci dichiarati sospesi da tale diritto a seguito di provvedimento disciplinare deliberato dal Collegio dei Probiviri.

16.3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

16.4. L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti espressi dai

soci partecipanti alla votazione; gli astenuti dal voto e le schede bianche e nulle non sono considerati voti espressi.

16.5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento, di almeno un ottavo dei soci aventi diritto di voto.

16.6. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione, purché non inferiore ad un ottavo dei soci aventi diritto al voto, come previsto nel precedente comma; non si considerano voti espressi le astensioni e le schede bianche e nulle; per deliberare lo scioglimento del Circolo o la sua fusione con altri Enti od Associazioni, l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

16.7. Le deliberazioni delle Assemblee, regolarmente convocate e legalmente costituite, sono obbligatorie anche per i soci non presenti e per i dissenzienti.

16.8. Ogni socio ha diritto ad un voto.

16.9. Le votazioni avvengono, su proposta del Presidente approvata dall'Assemblea, per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano o a scrutinio segreto; le votazioni per le elezioni alle cariche sociali vengono effettuate obbligatoriamente a scrutinio segreto, avranno inizio in Assemblea e si protrarranno fino alle ore 22.00 del giorno successivo, nelle ore di apertura del Circolo.

16.10. L'Assemblea, in apertura dei lavori, su proposta del Presidente del Circolo, ovvero del Vice Presidente o, in sua assenza, del Consigliere più anziano per appartenenza al Circolo elegge tra gli intervenuti un Presidente che ne verifica la regolarità della convocazione e della costituzione e ne dirige lo svolgimento; il Presidente è assistito da un Segretario da lui designato e dagli scrutatori, in numero massimo di otto e tutti nominati dall'Assemblea, su proposta del Presidente, tra i soci presenti per procedere alle operazioni di voto. In caso di eventuale voto contestato deciderà la maggioranza degli scrutatori ed, in caso di parità, il voto sarà annullato.

16.11. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che sarà trascritto in apposito libro a sua firma e controfirmato dal Presidente dell'Assemblea; ogni socio ha diritto di prendere visione dei verbali trascritti sul libro.

16.12. Copia del verbale dell'Assemblea, entro quindici giorni dalla data di effettuazione della stessa, anche per estratto, deve essere affisso presso l'albo sociale per quindici giorni.

16.13. Il bilancio, sia preventivo che consuntivo, con le relazioni e con i documenti giustificativi, devono essere depositati presso la Segreteria del Circolo e posti a disposizione dei soci, affinché ne possano prendere visione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea di approvazione; ogni socio può farne copia a sue spese.

16.14. Entro quindici giorni dall'approvazione, copia del bilancio consuntivo, corredata dalla relazione del Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e copia del bilancio preventivo, devono essere affissi presso l'albo sociale per quindici giorni.

Art. 17 – Convocazione dell'Assemblea.

17.1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente, od in caso di suo impedimento o di sua inerzia, dal Vice Presidente o, in difetto, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

17.2. L'Assemblea deve altresì essere convocata, entro trenta giorni, qualora ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con indicazione degli argomenti da trattare, il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Collegio dei Probiviri, od almeno cento soci.

17.3. L'Assemblea deve essere convocata direttamente dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla

convocazione di cui al precedente art. 17.2.

17.4. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale a mezzo avviso di convocazione, contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci a mezzo posta ordinaria, o fax, o posta elettronica ed affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 18 - Competenze delle Assemblee.

18.1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione del Presidente Onorario, del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri e dei soci onorari;
- b) l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- c) la determinazione della tassa di ammissione e della quota associativa annuale;
- d) la determinazione del numero massimo dei soci del Circolo ai fini dell'ammissione dei nuovi soci, nonché la determinazione del numero dei nuovi soci nelle varie categorie indicate all'art. 4.2.;
- e) l'affiliazione alle Federazioni sportive;
- f) ogni altro argomento di natura ordinaria posto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

18.2. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) la determinazione di eventuali contributi straordinari;
- b) le modifiche dello Statuto;
- c) lo scioglimento del Circolo o la sua fusione con altri Enti o Associazioni;
- d) ogni altro argomento di natura straordinaria posto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Il Presidente Onorario e il Presidente.

19.1. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale del Circolo di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

19.2. Il Presidente sovrintende all'attività sociale in ogni settore; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni; è coadiuvato o sostituito, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

19.3. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

19.4. In caso di dimissioni, di impedimento o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente fino alla data dell'Assemblea, da convocarsi a cura dello stesso Vice Presidente, o, in difetto, a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nei sessanta giorni successivi, perché si proceda all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

19.5. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria dei soci può eleggere un Presidente Onorario con funzioni di rappresentatività. La carica viene conferita come alto riconoscimento di eccezionali titoli di benemeranza verso il Circolo o di elevato prestigio personale.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo.

20.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Circolo, che lo presiede, dal Vice Presidente e da altri dieci consiglieri, che durano in carica quattro anni e sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi decorsi i quali nel quadriennio successivo non potranno ricoprire alcuna altra carica in Organi Sociali.

20.2. A ciascun consigliere è affidato uno dei seguenti settori, secondo quanto riportato nella lista presentata per l'elezione alle cariche sociali:

1. Segreteria generale;
2. Tesoreria ed Amministrazione;
3. Manutenzioni e Lavori;
4. Personale;
5. Ristorante e Bar;

6. Manifestazioni ed Attività sociali;
7. Canottaggio;
8. Tennis;
9. Altri sport;
10. Segreteria del Consiglio.

20.3. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità morale, amministrativa e sportiva del Circolo.

20.4. Il Consiglio Direttivo è organo di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove lo sviluppo del Circolo e ne disciplina il funzionamento; spettano al Consiglio Direttivo, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) illustrare in Assemblea i programmi e le direttive di sviluppo delle varie attività sociali;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio annuale preventivo corredato da apposita relazione;
- c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio annuale consuntivo accompagnato da una relazione sulla gestione;
- d) emanare norme regolamentari ed esecutive per il buon andamento della vita sociale, obbligatorie per tutti i soci, riguardanti la frequenza dei locali sociali, l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi, il funzionamento dei servizi;
- e) autorizzare i consiglieri ad avvalersi di collaboratori ed a nominare commissari per lo specifico settore di competenza;
- f) stipulare accordi, convenzioni e transazioni con le Autorità competenti per quanto riguarda le concessioni, la loro durata, l'ammontare dei canoni e tutto quanto sia necessario per la migliore utilizzazione da parte del Circolo delle concessioni medesime;
- h) nominare i soci temporanei, i soci juniores ed i soci atleti; accertare l'esistenza delle condizioni per la nomina dei soci seniores, dei soci assenti, proporre la nomina dei soci onorari e proporre l'ammissione alla categoria di soci ordinari i soci atleti che abbiano conseguito affermazioni sportive di significativo valore, ai sensi dell'art.9.8.
- g) promuovere azioni per il recupero di somme a qualsiasi titolo dovute al Circolo da soci morosi e/o dimissionari.

20.5. Il Consiglio Direttivo, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi di collaboratori e di consulenti, anche esterni, nonché di commissioni consultive o di studio nominati/e dal Consiglio Direttivo, composte da soci e/o non soci, determinandone compiti, poteri e durata, ferma restando la responsabilità del Consiglio medesimo.

20.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale almeno una volta ogni due mesi; si riunisce altresì tutte le volte che ne sia fatta richiesta scritta, con indicati gli argomenti da trattare, da parte di almeno tre consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.7. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente, od in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, con avviso inviato con qualsiasi mezzo, purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della riunione, a tutti i consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti; nell'avviso devono essere indicati la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

20.8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei consiglieri; le relative delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la proposta si intende non approvata; le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, pur in assenza di convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente od, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente dal consigliere più anziano per appartenenza al Circolo; il consigliere preposto alla Segreteria del Consiglio redige il verbale della riunione curandone la trascrizione su apposito libro a sua firma e controfirmato dal Presidente della riunione; ogni socio ha diritto di prendere visione dei verbali trascritti sul libro; copia del verbale, anche per estratto, deve essere affissa presso l'albo sociale per quindici giorni.

20.10. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo, entro quindici giorni, provvede a sostituirli cooptando soci in possesso dei requisiti idonei per l'eleggibilità, dandone comunicazione mediante affissione nell'albo sociale; il mandato dei consiglieri cooptati scade insieme a quello in carica all'atto della loro nomina.

20.11. Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e i consiglieri rimasti in carica, o in difetto il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, devono convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'organo; il mandato del Consiglio Direttivo eletto ai sensi del presente comma scade al termine del mandato che era stato affidato al Consiglio decaduto.

20.12. Sia nel caso di cooptazione, sia nei casi in cui sia ritenuto opportuno dal Consiglio, quest'ultimo può modificare l'attribuzione dei settori di competenza dei Consiglieri, dandone comunicazione ai soci mediante affissione nell'albo sociale.

20.13. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Presidente, s'intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo, che resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea per l'elezione prevista dall'art. 24 che deve essere convocata entro sessanta giorni.

Art. 21 – Il Collegio dei Proviviri.

21.1. Il Collegio dei Proviviri si compone di cinque membri aventi l'anzianità d'iscrizione al Circolo prevista dall'art. 23.2. che durano in carica quattro anni e sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

21.2. Il Collegio dei Proviviri ha carattere istruttorio e decisorio e pertanto ad esso spetta in via esclusiva l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei soci che tengano condotta contraria ai principi dell'onore, della morale e del decoro, che non osservino le norme statutarie o regolamentari del sodalizio, o che comunque, con il loro comportamento, abbiano compromesso il prestigio del Circolo, ovvero impediscano od ostacolino il regolare funzionamento della vita sociale; il Collegio dei Proviviri svolge altresì funzioni conciliative tra i soci al fine di dirimerne i contenziosi ed assicurare l'armonico svolgimento della vita associativa.

21.3. Il Collegio dei Proviviri nella sua prima riunione nomina tra i suoi componenti il Presidente, ed un Segretario cui spetta, a controfirma del Presidente, la redazione e la trascrizione dei verbali di ogni riunione su apposito libro.

21.4. Il Collegio dei Proviviri è convocato presso la sede sociale dal Presidente, o da almeno tre dei suoi componenti, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità; la convocazione è effettuata con avviso contenente la data e l'ora della riunione inviato a tutti i proviviri con qualsiasi mezzo purché idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della riunione.

21.5. Le adunanze del Collegio dei Proviviri e le sue deliberazioni sono valide, pur in assenza di convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del Collegio.

21.6. Le riunioni del Collegio dei Proviviri sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti; le relative delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti avrà prevalenza il voto espresso dal Presidente del Collegio.

21.7. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti, il Collegio dei Probiviri, entro quindici giorni, provvede a sostituirlo cooptando il primo socio fra i non eletti purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità, dandone comunicazione mediante affissione nell'albo sociale; il mandato del probiviro cooptato scade insieme a quello degli altri membri in carica all'atto della sua nomina.

21.8. Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Collegio dei Probiviri si intende decaduto ed il Presidente del Circolo deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'organo; il mandato del Collegio dei Probiviri eletto ai sensi del presente comma scade al termine del mandato che era stato affidato al Collegio decaduto.

21.9. La richiesta di deferimento di un socio deve essere presentata per iscritto al Collegio dei Probiviri; è anche facoltà del Consiglio Direttivo richiedere al Collegio dei Probiviri l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti di un socio nel caso abbia avuto diretta conoscenza di fatti oggetto di censura. Qualora il procedimento riguardi un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti, per una condotta tenuta nell'esercizio delle sue funzioni, la richiesta scritta al Collegio dei Probiviri deve essere presentata anche da almeno trenta soci; l'azione disciplinare nei confronti del Presidente del Circolo, per una condotta tenuta nell'esercizio delle sue funzioni, deve essere avviata da parte del Collegio dei Probiviri su richiesta scritta di almeno cinquanta soci.

21.10. La comunicazione di deferimento al Collegio dei Probiviri deve essere portata a conoscenza del socio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale deve essere indicato il giorno e l'ora della convocazione del socio deferito di fronte al Collegio stesso per l'audizione personale; la data di convocazione del socio deve essere stabilita entro venti giorni dall'inizio del procedimento disciplinare; il socio, può esercitare il suo diritto alla difesa fornendo al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre la data fissata per la sua convocazione, i chiarimenti ritenuti opportuni anche attraverso il deposito di memorie e l'esibizione di documenti; tale termine è perentorio ed è fissato a pena di decadenza.

21.11. Decorso il predetto termine ed anche nel caso che il socio non abbia ottemperato alla convocazione, il Collegio dei Probiviri inizia l'attività istruttoria, che deve essere completata entro trenta giorni, con l'esame di documenti, l'escussione di testimoni e quant'altro ritenuto necessario od utile, con la più ampia facoltà di indagine e con la maggiore sollecitudine possibile.

21.12. Completata l'istruttoria, il Collegio dei Probiviri stabilisce quale dei seguenti provvedimenti deve essere adottato a carico del socio qualora ne sia accertata la responsabilità, comunicando la relativa decisione al Consiglio Direttivo che ne dà immediata esecuzione:

- a) deplorazione;
- b) sospensione temporanea da alcuni o da tutti i diritti sociali per un periodo massimo di dodici mesi;
- c) radiazione, che può essere adottata esclusivamente nei casi di indegnità, di inosservanza dell'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni ai sensi dell'art. 11.3., o di grave violazione dello Statuto.

21.13. Il provvedimento disciplinare conseguente alla decisione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicato al socio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a firma del Presidente del Circolo ed è efficace dal quinto giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione; inoltre il provvedimento disciplinare riguardante la deplorazione o la sospensione dei diritti sociali, ove consentito dalla legge, deve essere affisso per quindici giorni nell'albo sociale.

21.14. Durante la fase istruttoria ed in attesa dell'adozione del provvedimento

disciplinare, nei casi di eccezionale gravità e rilevanza, quando appaia opportuno nell'interesse del Circolo e dei soci, il Consiglio Direttivo, su richiesta scritta del Collegio dei Probiviri, può sospendere cautelativamente il socio deferito.

21.15. Soltanto avverso il provvedimento di radiazione è consentita al socio interessato la facoltà di chiederne la revisione con istanza, che non ha effetto sospensivo, da inviarsi al Presidente del Circolo, a pena di decadenza, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 21.13.

21.16. La revisione del provvedimento di radiazione viene effettuata da un'apposita Commissione di cinque membri composta dal Presidente del Circolo, che la presiede, e da quattro soci seniores non appartenenti al Collegio dei Probiviri indicati dal Consiglio Direttivo; il giudizio della Commissione, che dovrà essere emesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione, è inappellabile e deve essere comunicato dal Presidente della Commissione al socio interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e portato a conoscenza del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.

22.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci aventi l'anzianità di iscrizione al Circolo prevista dall'art. 23.2. che durano in carica quattro anni e sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

22.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nella prima riunione il suo Presidente.

22.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e deve riunirsi almeno ogni tre mesi per la verifica dell'amministrazione, della gestione finanziaria e della contabilità del Circolo.

22.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, inoltre, esamina il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e redige apposita relazione scritta da presentare in Assemblea esprimendo il proprio motivato parere.

22.5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Collegio interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione, chiedere informazioni ai singoli consiglieri, esaminare libri, scritture contabili e documenti e compiere quant'altro ritenuto opportuno per l'esecuzione dei suoi compiti di controllo.

22.6. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti provvede, entro quindici giorni, a sostituirlo cooptando il primo socio fra i non eletti purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità, dandone comunicazione mediante affissione nell'albo sociale; il mandato del revisore cooptato scade insieme a quello degli altri membri in carica all'atto della sua nomina.

22.7. Nel caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Collegio dei Revisori dei Conti s'intende decaduto e il Presidente del Circolo deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea per procedere alle elezioni per il rinnovo dell'organo; il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti eletto ai sensi del presente comma scade al termine del mandato che era stato affidato al Collegio decaduto.

Capo quarto - Procedura per l'elezione degli organi sociali

Art.23 - Durata -Requisiti dei componenti.

23.1. Tutte le cariche sociali, tranne quella di Presidente Onorario che è a vita, hanno la durata di quattro anni coincidenti con il quadriennio delle Olimpiadi estive e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio.

23.2. Possono essere eletti alla carica di Presidente Onorario e di Presidente del Circolo

i soci onorari, i soci seniores ed i soci ordinari con almeno venti anni di anzianità di appartenenza al Circolo, ed alla carica di proboviro i soci onorari, i soci seniores ed i soci ordinari con almeno quindici anni di anzianità di appartenenza al Circolo; possono essere eletti alla carica di consigliere e di revisore dei conti i soci onorari, i soci seniores ed i soci ordinari con almeno cinque anni di anzianità di appartenenza al Circolo; i soci onorari potranno rivestire cariche sociali solamente se provenienti dalla categoria dei soci ordinari.

23.3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica, o cariche affini, in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche operanti nelle stesse discipline delle Federazioni sportive alle quali il Circolo è affiliato ; al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo si applica in ogni caso la disciplina relativa alle incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

Art. 24 - Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

24.1. La lista contenente le candidature a Presidente del Circolo, a Vice Presidente e a componenti del Consiglio Direttivo con l'indicazione dei rispettivi settori di competenza di cui all'art. 20.2., deve essere sottoscritta da almeno cinquanta soci aventi diritto di voto, oltre che dai candidati medesimi, e deve essere depositata presso la Segreteria non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea; ciascun socio può sottoscrivere soltanto una lista dei candidati.

24.2. Le liste dei candidati, depositate come stabilito dall'art. 24.1., devono essere rese pubbliche a cura della Segreteria, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante affissione nell'albo sociale.

24.3. Le liste dei candidati possono essere accompagnate dal programma della lista stessa che verrà depositato, a cura dei candidati medesimi, in Segreteria e che potrà essere consultato dai soci votanti.

24.4. Ciascun socio avente diritto può presentare la propria candidatura quale componente del Consiglio Direttivo esclusivamente in una lista.

24.5. L'Assemblea ordinaria elegge la lista con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti espressi, non computando tra i voti espressi le schede bianche e nulle; la votazione deve essere effettuata anche quando sia stata depositata una sola lista; nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede, nel corso della stessa Assemblea, che deve essere eventualmente aggiornata a non più di dieci giorni, ad una seconda votazione alla quale sono ammesse solo tali liste; all'esito della seconda votazione risulta eletta la lista che abbia riportato la maggioranza dei voti espressi, non computando tra i voti espressi le schede bianche e nulle.

24.6. Qualora anche nella seconda votazione non venga raggiunta la maggioranza, le liste decadono automaticamente e deve essere convocata una nuova Assemblea da tenersi entro i successivi sessanta giorni; in tale caso decorreranno nuovamente i termini di presentazione delle liste con le candidature a Presidente a Vice Presidente e a componenti del Consiglio Direttivo, con le modalità ed i termini previsti nel presente articolo.

Art. 25 - Elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.

25.1 Ciascun socio avente diritto può presentare la propria candidatura quale componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti.

25.2. I nominativi dei candidati al Collegio dei Probiviri ed al Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sottoscritti, rispettivamente, da almeno trenta e da almeno venti soci aventi diritto di voto, oltre che dai candidati stessi.

25.3. Ciascun socio può sottoscrivere più di un nominativo, fino ad un massimo di cinque per l'elezione del Collegio dei Probiviri ed un massimo di tre per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

25.4. Ciascuna candidatura deve essere depositata presso la Segreteria non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve essere resa pubblica a cura della Segreteria stessa, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante affissione nell'albo sociale.

25.5. L'elezione del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene, rispettivamente, con un numero massimo di cinque e di tre candidati.

25.6. Nel caso non vi sia alcuna candidatura o non vi siano candidature sufficienti per numero, entro il termine per il deposito in Segreteria di cui all'art. 25.4., il Consiglio Direttivo provvede a presentare nominativi di soci, previa adesione degli stessi, in possesso dei requisiti per l'eleggibilità, ed a renderli pubblici mediante affissione nell'albo sociale da effettuarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

25.7. L'elettore può votare per un massimo di cinque nominativi per la carica del Collegio dei Proviviri e per un massimo di tre nominativi per la carica del Collegio dei Revisori dei Conti.

25.8. Sono proclamati eletti i candidati di ciascun Collegio che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede, nel corso della stessa Assemblea, che deve essere eventualmente aggiornata a non più di dieci giorni, ad una seconda votazione alla quale sono ammessi, per ciascun Collegio, solo i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti nella prima votazione; all'esito della seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, non computando tra i voti espressi le schede bianche e nulle.

25.9. Qualora anche nella seconda votazione non venga raggiunta la maggioranza, i candidati decadono automaticamente e deve essere convocata una nuova Assemblea da tenersi entro i successivi sessanta giorni; in tale caso decorreranno nuovamente i termini di presentazione dei singoli candidati per le cariche risultate non elette, con le modalità ed i termini previsti nel presente articolo.

Capo quinto – Quota associativa, tassa di ammissione e contributi

Art. 26 – Quota associativa – Tassa di ammissione – Contributi straordinari – Servizi sociali a pagamento.

26.1. L'Assemblea ordinaria dei soci stabilisce annualmente l'importo della tassa di ammissione e della quota associativa.

26.2. I contributi straordinari sono deliberati dall'Assemblea straordinaria.

26.3. La tassa di ammissione deve essere pagata, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione al socio dell'esito positivo della votazione, fatta salva l'eventuale rateizzazione ai sensi dell'art. 13.6.

26.4. La quota associativa è annuale; la modalità di pagamento della stessa quota associativa annuale e dell'eventuale rata della tassa di ammissione è la seguente: quattro rate anticipate, con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del primo mese di ciascun trimestre solare; la quota associativa annuale ridotta dovuta dai soci assenti deve essere pagata in un'unica soluzione entro il primo mese dell'anno di assenza; la quota associativa annuale dovuta dai soci temporanei deve essere pagata in un'unica soluzione entro quindici giorni dalla relativa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

26.5. I contributi straordinari devono essere versati nei termini e secondo le modalità stabiliti di volta in volta dall'Assemblea straordinaria che li ha deliberati.

26.6. Il pagamento dei servizi sociali (quali per esempio piscina ospiti, carte, teli, accappatoi, ristorante, bar e similari) utilizzati dal socio deve essere effettuato con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Morosità.

27.1. Il socio che non provveda nei termini ai pagamenti di cui all'art. 26, trascorsi trenta giorni dal termine, è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo e diffidato ad effettuare i versamenti dovuti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita al suo domicilio dichiarato; il socio dichiarato moroso è sospeso dal diritto di frequentazione del Circolo e da tutti i diritti sociali fino al pagamento integrale di quanto dovuto. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito ad adempiere, il Consiglio Direttivo, previo invio di telegramma nel quale viene dato ultimo avviso ad adempiere immediatamente, delibera, dopo dieci giorni dall'invio del telegramma e senza che sia stato effettuato il pagamento, la radiazione del socio per morosità dandone comunicazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

27.2. Resta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di richiedere sulle somme dovute gli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali e di promuovere azione legale per il recupero di quanto dovuto.

27.3. Il Consiglio Direttivo, a sua scelta discrezionale e senza bisogno di motivazione, ha facoltà di concedere al socio moroso, con provvedimento di cui dovrà essere data comunicazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, una proroga del termine di cui all'art. 27.1. di ulteriori trenta giorni per effettuare il pagamento di quanto dovuto, decorso il quale il Consiglio Direttivo delibererà la decadenza del socio per morosità dandone comunicazione all'interessato sempre con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

27.4. Nel caso di mancato pagamento della tassa di ammissione, o di una qualsiasi delle rate nell'ipotesi di dilazione di pagamento, nel termine di cui all'art. 13.6., l'inadempiente s'intende automaticamente decaduto dall'ammissione al Circolo.

27.5. I versamenti effettuati dal socio moroso verranno prima imputati come pagamento dei corrispettivi dovuti per i contributi straordinari poi per la fruizione di specifici servizi sociali ed infine come pagamento delle quote associative.

Capo sesto – Patrimonio – Entrate - Esercizio sociale

Art. 28 – Patrimonio – Entrate.

28.1. Il patrimonio del Circolo è vincolato allo svolgimento delle attività istituzionali ed è costituito da:

- a) beni mobili, immobili e beni immateriali di proprietà del Circolo;
- b) crediti verso i soci per tasse di ammissione, quote associative, contributi straordinari, o per la fruizione dei servizi sociali;
- c) altri crediti;
- d) disponibilità finanziarie.

28.2. I soci non sono legittimati a chiedere la divisione del patrimonio del Circolo né a pretenderne quota in caso di cessazione della qualità di socio o per qualsiasi altro motivo.

28.3. Il Circolo ha le seguenti entrate:

- a) le tasse di ammissione, le quote associative ed i contributi straordinari versati dai soci;
- b) i versamenti effettuati dai soci quali corrispettivi per la fruizione di specifici servizi sociali;
- c) i contributi ed i versamenti volontari dei soci;
- d) i contributi ed i finanziamenti versati da Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Enti ed Organismi pubblici e privati, e da persone fisiche e

giuridiche in genere;

e) le donazioni, i legati, i lasciti, le elargizioni liberali e le sovvenzioni;

f) i proventi di gestione;

g) ogni e qualunque altra entrata.

28.5. Eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo devono essere impiegati, dopo delibera di Assemblea ordinaria che ne ha approvato lo specifico utilizzo, per il miglioramento delle strutture sociali ed il conseguimento delle finalità sportive del Circolo; è comunque vietata la distribuzione ai soci degli avanzi di gestione, delle riserve e del patrimonio dell'Associazione.

Art. 29 - Attività.

29.1. L'attività del Circolo è svolta nei confronti dei soci in aderenza alle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote associative e di versamenti per la fruizione di specifici servizi e per contributi straordinari.

29.2. L'Assemblea ordinaria del Circolo può, su proposta del Consiglio Direttivo, autorizzare in via eccezionale attività svolte nei confronti di terzi, purché coerenti allo scopo sociale e conformi alle finalità istituzionali.

29.3. Resta nella competenza del Consiglio Direttivo l'organizzazione di tornei e di gare sportive aperti alla partecipazione anche ai terzi, stabilendone modalità, condizioni ed oneri per i partecipanti.

Art. 30 - Esercizio sociale.

30.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 31 - Inviti.

31.1. Il Presidente del Circolo, o il consigliere da lui espressamente delegato, può rilasciare inviti a frequentare la sede sociale e/o gli impianti sportivi, per un periodo massimo di trenta giorni, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Capo settimo - Scioglimento – Norme finali e transitorie

32.1. In caso di scioglimento del Circolo, l'Assemblea straordinaria designerà un liquidatore determinandone i poteri.

32.2. Il patrimonio sociale netto risultante dalla liquidazione deve essere devoluto a fini sportivi, secondo le indicazioni date dall'Assemblea.

Art. 33 – Norma transitoria.

33.1. Per gli Organi Sociali attualmente in carica varrà l'ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

33.2. Per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica, nel caso di dimissioni di uno o più dei componenti dei Collegi stessi, la sostituzione, fino alle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche previste per il Marzo 2013, andrà effettuata secondo quanto previsto dagli art. 21.7. e 22.6. dello statuto abrogato.

Art. 34 - Rinvio.

34.1. Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria e pertanto tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente Statuto si intendono abrogate fatte salve quelle previste all'art. 33.

34.2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.